

CONVENZIONE

Tra

A.O. Cosenza con sede legale in _____, codice fiscale _____ partita IVA _____, nella persona del *Commissario Straordinario* - _____ - domiciliato per la carica presso la sede dell'A.O. Cosenza, in nome e per conto dell'Ente;

e

So.Re.Sa. S.p.a., a socio unico, con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente So.Re.Sa.) con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola F9 Complesso Esedra, P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale Dott. Gianluca Postiglione, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 287 dicembre 2018

Premesso

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola F9- Complesso Esedra;

- che pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 art. 6 della L.R. 28 del 2003 della Regione Campania, così come modificato dall'art. 2 L.R. n. 24/2005, poi sostituito dall'art. 1 c. 229 L.R. n. 4/2011 e successivamente modificato dall'art. 1, c. 2 lett. e della L.R. n. 3/2012, nuovamente sostituito dall'art. 1 c. 1, lett. c della L.R. n. 41/2012 e dall'art. 1, c. 28 L.R. n. 16/2014, la So.Re.Sa. costituisce Centrale di Committenza Regionale (...) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV S.r.l. e Sviluppo Campania spa, agli enti strumentali della Regione Campania, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che con la delibera dell'ANAC n.31 del 17 gennaio 2018, So.Re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

RILEVATO

-che con decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, sono state disposte «Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria».

- che l'art. 6 del su richiamato decreto legge prevede tra l'altro che *“Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

- che con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 luglio 2018 sono state individuate, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89, le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO

-che l'articolo 30 del D.Lgs. n°267/2000 consente agli organismi di diritto pubblico di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che le Amministrazioni pubbliche possono addivenire alla stipula di Accordi di collaborazione, ex art. 15 Legge n. 241/90, per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune;

-che sia la So.Re.Sa. S.p.A. che la Regione Calabria e tutti gli Enti del SSR Calabrese devono attivare procedimenti ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi, previste nel D.P.C.M. del 11 luglio 2018;

-che l'art. 38, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18.04.2016 dispone che i soggetti aggregatori regionali, quale So.Re.Sa., sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

-che l'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. (da ora Codice) prevede che *“Le attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'articolo 38”* (ossia centrali di committenza qualificate);

- che, con deliberazione n. 500 del 16.10.2019 *“Collaborazione tra la Regione Campania e la Regione Calabria. Convenzione con Soresa Spa.”*, la Giunta Regionale della Regione Campania ha deliberato:

1. di FORNIRE secondo il principio di leale collaborazione e raccordo tra pubbliche amministrazioni un concreto supporto alla Regione Calabria destinataria delle misure emergenziali di cui al citato D.L. 35/2019, volto a garantire una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio Sanitario Nazionale, nonché una migliore erogazione delle prestazioni ai cittadini calabresi, attraverso il supporto operativo di So.Re.Sa. S.p.A. nelle procedure di acquisto e di gara ed ogni altra attività utile e/o propedeutica allo svolgimento delle attività;

2. di STABILIRE che le attività saranno regolate attraverso la sottoscrizione di apposite Convenzioni quadro da stipularsi tra la So.Re.Sa. S.p.A. e la Struttura Commissariale della Regione Calabria ovvero con i rispettivi Enti del SSR calabrese aventi oggetto le attività di Committenza Ausiliaria;

3. di INCARICARE, altresì, la So.Re.Sa. S.p.A. di definire all'interno degli schemi di convenzione i relativi corrispettivi al fine di garantire la totale copertura dei costi di produzione a totale carico della Regione Calabria;

4. di PRECISARE che le attività di supporto alla Regione Calabria non comportano oneri a carico del Bilancio della Regione Campania e cederanno a totale carico della Regione Calabria;

- che, pertanto, la Struttura Commissariale della Regione Calabria con DCA n. 156 del 26.11.2019 ha deliberato di stipulare con So.Re.Sa. S.p.A. una convenzione quadro che fornisca gli indirizzi normativi per le convenzioni attuative che saranno stipulate tra i singoli enti del SSR della Calabria e Soresa;

- che in data 27.11.2019 è stata stipulata la suddetta Convenzione Quadro tra la Struttura Commissariale della Regione Calabria e la Soresa;

- che l'A.O. Cosenza ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, ritiene necessario il ricorso alla collaborazione di una centrale di committenza regionale dotato di specifica e consolidata esperienza e professionalità, individuato nella So.Re.Sa. per lo svolgimento di committenza ausiliaria;
- che in particolare, l'A.O. Cosenza ha manifestato la necessità di idoneo supporto tecnico ed amministrativo per la redazione degli atti di gara, con particolare riferimento agli aspetti tecnici preliminari, propedeutici e connessi alla predisposizione dei disciplinari di gara e capitolati tecnici, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i) tutte le attività di normalizzazione e standardizzazione delle basi di dati delle categorie merceologiche da mettere a gara; ii) attività di rilevazione, armonizzazione e razionalizzazione dei fabbisogni; iii) attività di ricerche di mercato, consultazioni preliminari e tutte le attività qualificabili come "*category management*"; iv) tutte le attività di supporto al Rup afferenti all'individuazione delle strategie di gara e degli strumenti negoziali da utilizzare maggiormente appropriate in relazione ai settori merceologici da aggredire ed alle finalità da perseguire in accordo con gli indirizzi strategici del governo regionale e dei policy maker;
- che ai fini dell'attribuzione alla So.Re.Sa. delle funzioni di Centrale di Committenza ausiliaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nonché dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, si rende necessaria la stipula di apposita convenzione attuativa fra l'A.O. Cosenza e la So.Re.Sa., che ne disciplini il rapporto;

RITENUTO

di stabilire che su tale Accordo è da apporre la firma digitale o altra firma elettronica adeguata, secondo l'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990 (norma introdotta dalla legge 221/2012 e dall'articolo 6 della legge 9/2014).

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Ambito di operatività della Centrale di Committenza Regionale)

La presente convenzione, e le condizioni in essa contenute, è da intendersi come convenzione quadro, finalizzata a regolare i rapporti tra la A.O. Cosenza e la So.Re.Sa., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.

L'ambito di operatività della Centrale di Committenza, per conto dell'A.O. Cosenza, è relativa sia procedure di gara previste dal D.P.C.M. 11 luglio 2018 che alle procedure riferite al comparto sanità, sulla scorta delle esigenze e dei fabbisogni rilevati dall'A.O. Cosenza;

Art. 3

(Durata della Convenzione)

La So.Re.Sa. si impegna a svolgere le attività per conto dell'A.O. Cosenza attraverso la propria struttura operativa tecnico - amministrativa, per l'espletamento delle procedure al fine di consentire l'aggiudicazione delle procedure di gara e l'utilizzo degli strumenti negoziali (Convenzioni ed Accordi Quadro) previa individuazione di specifici fabbisogni da evidenziare in lotti territoriali predisposti ad hoc. La convenzione ha una durata di 1 anno, decorrente dalla sottoscrizione della medesima. Essa è rinnovabile, alla scadenza, per un periodo di pari durata, previa comunicazione scritta in tal senso, scambiata tra le parti.

Art. 4

(Funzioni, attività e servizi della Centrale di Committenza)

La So.Re.Sa. curerà l'intera gestione delle fasi procedurali demandate ai sensi dell'art. 2, comma 3, dalle fasi della progettazione della gara e affidamento in appalto;

La So.Re.Sa. assumerà, pertanto, le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, ed in tale veste svolgerà tutte le attività affidate, dettagliatamente di seguito indicate:

- a) trasmissione atti di gara all'A.O. Cosenza per l'adozione del provvedimento di (approvazione e autorizzazione) all'avvio della procedura di gara;
- b) Avvio della procedura (pubblicazione, anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture, ricezione istanze di partecipazione e/o offerte, gestione FAQ etc);
- c) nomina della Commissione di gara ed espletamento della procedura di gara;

- d) effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016;
- e) verifica di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- f) esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
- g) gestione del contenzioso amministrativo relativo alla procedura di gara, vd art.8);
- h) formulazione della graduatoria di merito e della proposta di aggiudicazione, accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e aggiudicazione del contratto di concessione;
- i) acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del contratto.

Art. 5

(Attività che entrano nella competenza dell'A.O. Cosenza)

Restano di competenza dell'A.O. Cosenza:

- a) trasmissione in forma aggregata dei fabbisogni a Soresa;
- b) supportare So.Re.Sa. nella risposta alle richieste di chiarimenti di carattere tecnico;
- c) presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione da parte di So.Re.Sa.;
- d) stipula contratto;
- e) nomina di un proprio Responsabile del Procedimento nella fase dell'esecuzione e il Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, co. 1 e 3, e dell'art. 101, co. 1, del Codice;
- f) monitoraggio ed esecuzione del contratto;
- g) gestione del contenzioso relativo alla fase esecutiva del contratto;
- h) tutti gli adempimenti connessi alla corretta corresponsione dei pagamenti sulla base degli stati di avanzamento della fornitura;

Art. 6.

(Compensi e pagamenti)

I costi per l'attività svolta dalla centrale di committenza regionale ed i costi sostenuti per il supporto restano esclusivamente a carico della A.O. Cosenza che si impegna a corrisponderli alla Centrale di Committenza Regionale Soresa.

Oltre al rimborso delle spese vive sostenute dalla centrale di committenza (pubblicazione e simili) saranno preventivate le attività espletate per ciascuna procedura in apposito documento "il

preventivo” sottoscritto per accettazione dalle parti. La fatturazione dei corrispettivi pattuiti nel *preventivo* sarà effettuata in via anticipata (in misura del 50% del totale corrispettivo pattuito) all’atto di sottoscrizione del preventivo rispetto all’espletamento delle attività. Le parti concordano espressamente che la mancata corresponsione anticipata del 50% dei corrispettivi pattuiti e fatturati entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura determinerà inadempimento contrattuale da parte dell’A.O. Cosenza e comporterà la mancata esecuzione delle attività preventivate da parte di So.Re.Sa. Spa. A conclusione della procedure (aggiudicazione avvenuta) sarà emessa fattura a saldo del 50% del corrispettivo pattuito e delle spese di procedura sostenute e rendicontate in fattura.

ART. 7

(Piano finanziario)

L’A.O. Cosenza assicura il finanziamento e l’erogazione dei fondi per la copertura delle spese relative alle attività oggetto della presente Convenzione.

In particolare pur non perseguendo la centrale di committenza regionale finalità di lucro è previsto, ai sensi dell’art. 6, co. 15-quinquies, della l.r. 28/2003, introdotto dalla l.r. 16/2014, e dalla DGR 500 del 16.10.2019, che i soggetti per i quali So.Re.Sa. esplica la propria attività debbano provvedere interamente ai costi della gara appaltata e delle procedure concorsuali espletate.

Per tale motivo l’A.O. Cosenza assicura la copertura di tutte gli oneri che derivano dalla sottoscrizione della presente Convenzione e delle spese vive sostenute da So.Re.Sa. per l’espletamento delle procedure amministrative di selezione degli affidatari del servizio oggetto del presente Accordo, che si riportano di seguito a mero titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo:

- costi per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione secondo quanto previsto dagli artt. 72, 73 e 98 del Codice;
- costo delle eventuali indennità riconosciute ai componenti della Commissione giudicatrice;
- costo del corrispettivo per singola procedura (calcolato sulla base delle risultanze del modello di preventivo allegato alla presente);
- spese sostenute per la difesa in sede giurisdizionale in caso di ricorso.

Art. 8

(Contenzioso)

La So.Re.Sa. cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamenti degli appalti, con riferimento a tutte le attività di gestione dei contenziosi stessi, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

L'A.O. Cosenza si impegna espressamente ad assumere a proprio carico le spese di patrocinio legale e di duplicazione degli Atti di gara, anche conseguenti alle attività di contenzioso e/o a richieste dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 9

(Controversie relative all'attivazione della convenzione)

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente. Il foro competente per ogni decisione nel merito della controversia è quello di Napoli.

Art. 10

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, con preavviso scritto di almeno 15 giorni tramite mezzo che renda certa la data di ricezione; in tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di ricezione della comunicazione del recesso.

Art. 11

(Esenzione per bollo e registrazione)

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART.12

(Disposizioni finali)

Ogni sopraggiunta direttiva, linea guida o qualunque disposizione normativa riferita alle norme richiamate in premessa e/o in ogni caso attinente alle attività disciplinate con la presente Convenzione, è da intendersi immediatamente recepita dalla medesima.

ART.13

(Referenti per l'attuazione della convenzione)

Referenti per l'attuazione della Convenzione sono:

- per l'A.O. Cosenza: dott., tel.; pec:.....
- per So.Re.Sa. S.p.A., dott. (tel. 081; pec: ufficiogare@pec.soresa.it).

ART.14

(Manleva)

L'A.O. Cosenza manleva, con il presente atto, So.Re.Sa. S.p.A. per i casi di ritardi nei propri adempimenti, nelle fattispecie determinate da eventi imprevedibili ovvero operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare secondo la migliore diligenza e correttezza.

So.Re.Sa. S.p.A. sarà quindi responsabile solo ed esclusivamente di quanto ad essa imputabile e quindi con esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali e/o scioperi, a danneggiamenti causati da terzi, a interruzione di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazione, ecc.) e di ogni fatto fortuito e/o dovuto a responsabilità di terzi. (e/o delle Regioni e/o singoli Enti interessati) .

So.Re.Sa. S.p.A. è, in generale, responsabile dell'esatto e completo adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi del presente Atto, inclusi gli eventuali addenda che saranno concordati tra le Parti.

Le attività dovranno essere svolte, tra l'altro, nel pieno rispetto delle procedure, delle prescrizioni tecniche e organizzative concordate tra le parti durante il periodo di vigenza dell'Atto.

(L'A.O. Cosenza resta in generale responsabile – in qualità di unico interlocutore e unico responsabile nei confronti di So.Re.Sa. S.p.A. delle attività oggetto del presente Atto anche quando queste investono Enti delegati dalla propria Regione di riferimento).

So.Re.Sa. S.p.A. e l'A.O. Cosenza si impegnano a manlevare e tenere indenne reciprocamente da eventuali danni o responsabilità di qualsiasi natura verso terzi derivanti dal mancato o non corretto e completo adempimento degli obblighi posti in capo a ciascuna parte dal presente Atto.

Resta inteso che l'A.O. Cosenza potrà autonomamente gestire il contenzioso o utilizzare i legali di So.Re.Sa. S.p.A. su specifico incarico, riconosce che So.Re.Sa. S.p.A. è esonerata da responsabilità per qualunque ritardo o impossibilità nello svolgimento delle attività alla stessa affidate dovuti a cause di forza maggiore o comunque per cause ad essa non imputabili, ivi incluso il caso di

sospensione, interruzione, annullamento e/o revoca delle procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente poste in essere da So.Re.Sa. S.p.A.

L'A.O. Cosenza riconosce che l'incarico, come descritto nei precedenti punti, deve intendersi conferito nella più ampia e generale forma, in modo che nei confronti di So.Re.Sa. S.p.A. non possa mai essere eccepito difetto alcuno di facoltà o di rappresentanza, senza necessità di ulteriore ratifica da parte della A.O.

Cosenza, li

A.O. Cosenza

So.Re.Sa. Spa
